REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ad alcuni prodotti finiti e semilavorati originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles originari dei paesi in via di sviluppo;

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone oggetto dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone [1], l'offerta in questione prevede di accordare le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia da dazi, ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate firmatari dell'accordo a lungo termine o, eventualmente, ai paesi beneficiari che assumano nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso; che, tenuto conto in particolare del legame stabilito dall'articolo 6 dell'accordo a lungo termine tra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nella fattispecie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD risulta fra l'altro che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che dovessero verificarsi nei paesi associati in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando inoltre che la conferenza dei capi di stato o di governo degli Stati membri delle Comunità o aderenti a queste ultime, tenutasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti in provenienza dai paesi in via di sviluppo;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [2], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974;

considerando che, per le varie categorie di prodotti tessili in questione, il regolamento (CEE) n. 3502 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [3], e il regolamento (CEE) n. 3503 del Consiglio, del 18 dicembre 1973 relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [4] hanno aperto la suddetta offerta, per il 1974, a favore dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato B dei suddetti regolamenti e in possesso dei requisiti di cui sopra; che detta misura è stata presa a titolo transitorio, dato che la Commissione dà per scontato il fatto che i paesi così interessati prenderebbero le misure che garantiscano il rispetto di obiettivi equivalenti, per lo meno durante il 1974; che la Iugoslavia, da parte sua, ha assunto impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro dell'accordo a lungo termine; che sembra quindi opportuno concedere alla Iugoslavia il beneficio delle preferenze tariffarie per i prodotti tessili in questione, e ciò anche per il 1974; che, al fine di mantenere immutati i vantaggi di cui dispongono i beneficiari attuali per questi stessi prodotti, è opportuno stabilire massimali distinti a dazio nullo accessibili esclusivamente ai prodotti originari della Iugoslavia; che è opportuno che ciascun massimale concordi normalmente con l'importo massimo previsto dai

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 29.

[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

[3] GU n. L 358 del 28. 12. 1973.

[4] GU n. L 358 del 28. 12. 1973.

regolamenti (CEE) nn. 3502 e 3503 per i prodotti corrispondenti, con un limite inferiore e un limite superiore pari rispettivamente al 10 % e al 100 % delle esportazioni iugoslave verso la Comunità realizzate nel 1968 per le categorie dei prodotti considerati;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti oggetto dell'allegato del presente regolamento, che la Comunità apra, fino al 31 dicembre 1974, dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazio doganale entro il limite degli importi indicati, in tonnellate, per ciascuno di essi; che occorre riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari della Iugoslavia e che la nozione di prodotti originari deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento n. 802/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1];

considerando che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti; che l'applicazione dei principi generalmente adottati per la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi comporta, nel caso specifico e data la diversità dei prodotti in questione, dei calcoli tanto più malagevoli da stabilire in quanto i dati statistici occorrenti si rivelano talvolta incompleti o non abbastanza precisi e rappresentativi; che i tempi necessari per questi calcoli non sono conciliabili con la necessaria continuità nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ricorrere, in questa fase, ancora ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri; che, sulla base di criteri d'ordine economico generale, quali il commercio estero nel settore tessile, il prodotto nazionale lordo e la popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato:

Germania	27 %
Benelux	10 %
Francia	19 %
Italia	14 %
Danimarca	7 %
Irlanda	1 %
Regno Unito	22 %;

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che, trattandosi di contingenti tariffari di volume relativamente poco elevato, pur senza derogare alla natura comunitaria dei suddetti contingenti, è possibile prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione; che tale ripartizione sembra quindi poter effettuarsi secondo le percentuali indicate nella tabella che precede;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1974, i dazi della tariffa doganale comune ed i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari il cui volume, espresso in tonnellate, è indicato a fronte di ciascun prodotto nella colonna 3 dell'allegato.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi contingentali pari ai dazi che essa applica per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari della Iugoslavia. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ripartiti in aliquote che ammontano, per ciascuno Stato membro, agli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato a fronte di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso all'aliquota loro assegnata.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti presentati in dogana muniti di di-

chiarazioni di immissione al consumo e accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni precedenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ove GULDBERG

ALLEGATO

Elenco dei prodotti originari della Iugoslavia ed oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto: B. altri: II. non nominati: misuranti per kg, in filati semplici: — 14 000 m o meno	71	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	19,17 7,10 13,49 9,94 4,97 0,71 15,62
2		— da 14 000 m escluso a 40 000 m incluso	1 282	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	346,14 128,20 243,58 179,48 89,74 12,82 282,04
3		— da 40 000 m escluso a 80 000 m incluso	440	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	118,80 44,00 83,60 61,60 30,80 4,40 96,80
4		— da 80 000 m escluso a 120 000 m escluso	65	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	17,55 6,50 12,35 9,10 4,55 0,65 14,30
5	55.09	Altri tessuti di cotone: A. contenenti almeno 85 % in peso, di cotone: I. di larghezza inferiore a 85 cm: — greggi	38	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	10,26 3,80 7,22 5,32 2,66 0,38 8,36

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
6	55.09 *(seguito)*	— altri	114	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	30,78 11,40 21,66 15,96 7,98 1,14 25,08
7		II. altri: — greggi, di una larghezza: — da 85 cm inclusi a 115 cm inclusi	1 150	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	310,50 115,00 218,50 161,00 80,50 11,50 253,00
8		— da 115 cm esclusi a 165 cm inclusi	697	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	188,19 69,70 132,43 97,58 48,79 6,97 153,34
9		— maggiore di 165 cm	225	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	60,75 22,50 42,75 31,50 15,75 2,25 49,50
10		— non nominati: — stampati	78	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	21,06 7,80 14,82 10,92 5,46 0,78 17,16
11		— altri	78	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	21,06 7,80 14,82 10,92 5,46 0,78 17,16
12	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali	165	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	44,55 16,50 31,35 23,10 11,55 0,65 36,30

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
13	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:			
		B. di fibre tessili artificiali			
		— stampati	150	Germania	40,50
				Benelux	15,00
				Francia	28,50
				Italia	21,00
				Danimarca	10,50
				Irlanda	1,50
				Regno Unito	33,00
14		— altri	150	Germania	40,50
				Benelux	15,00
				Francia	28,50
				Italia	21,00
				Danimarca	10,50
				Irlanda	1,50
				Regno Unito	33,00
15	ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:			
		— di cotone	22	Germania	5,94
				Benelux	2,20
				Francia	4,18
				Italia	3,08
				Danimarca	1,54
				Irlanda	0,22
				Regno Unito	4,84
16	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:			
		A. di cotone	108	Germania	29,16
				Benelux	10,80
				Francia	20,52
				Italia	15,12
				Danimarca	7,56
				Irlanda	1,08
				Regno Unito	23,76
17	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:			
		— in tessuti di cotone	45	Germania	12,15
				Benelux	4,50
				Francia	8,55
				Italia	6,30
				Danimarca	3,15
				Irlanda	0,45
				Regno Unito	9,90
18		— altri	284	Germania	76,68
				Benelux	28,40
				Francia	53,96
				Italia	39,76
				Danimarca	19,88
				Irlanda	2,84
				Regno Unito	62,48

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
19	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:			
		— in tessuti di cotone	60	Germania	16,20
				Benelux	6,00
				Francia	11,40
				Italia	8,40
				Danimarca	4,20
				Irlanda	0,60
				Regno Unito	13,20
20		— altri	114	Germania	30,78
				Benelux	11,40
				Francia	21,66
				Italia	15,96
				Danimarca	7,98
				Irlanda	1,14
				Regno Unito	25,08
21	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:			
		— in tessuti non di cotone	60	Germania	16,20
				Benelux	6,00
				Francia	11,40
				Italia	8,40
				Danimarca	4,20
				Irlanda	0,60
				Regno Unito	13,20
22	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:			
		— in tessuti di cotone	50	Germania	13,50
				Benelux	5,00
				Francia	9,50
				Italia	7,00
				Danimarca	3,50
				Irlanda	0,50
				Regno Unito	11,00
23		— altri	6	Germania	1,62
				Benelux	0,60
				Francia	1,14
				Italia	0,84
				Danimarca	0,42
				Irlanda	0,06
				Regno Unito	1,32